



Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28.09.2020,
successivamente modificato con atto C.C. n. 9 del 10.02.2021 e con atto C.C. n. ____ del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art.	1	Oggetto e scopo del regolamento
Art.	2	Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI		
Art.	3	Individuazione delle entrate
Art.	4	Regolamenti per tipologie di entrate
Art.	5	Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni
TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE		
Art.	6	Forme di gestione
Art.	7	Soggetti responsabili delle entrate
Art.	8	Attività di verifica e controllo
Art.	9	Poteri ispettivi
Art.	10	Atti di accertamento esecutivo per entrate tributarie
Art.	11	Atti di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
Art.	12	Sanzioni ed interessi
Art.	13	Importi minimi per recupero tributario
TITOLO IV - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		
Art.	14	Modalità di pagamento ed importi minimi per la riscossione ordinaria
Art.	15	Rimborsi
Art.	16	Compensazioni
Art.	17	Procedure di riscossione coattiva ed importi minimi
Art.	18	Avvio della riscossione coattiva
Art.	19	Dilazioni di pagamento
Art.	20	Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovraindebitamento
TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI		
Art.	21	Tutela giudiziaria
Art.	22	Autotutela
Art.	23	Accertamento con adesione
TITOLO VI - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE		

Art.	24	Diritto di interpello
Art.	25	Istanza di interpello
Art.	26	Effetti dell'interpello
Art.	27	Rimessione in termini
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art.	28	Disposizioni finali
Art.	29	Applicazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, nell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n° 449 e nell'art. 1, commi da 158 a 169, della L. 27/12/2006, n. 296, ed in conformità dei principi contenuti nella L. 27/07/2000, n. 212.

2. La disciplina regolamentare:

- a) indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali;
- b) individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo;
- c) prevede le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Il presente regolamento disciplina, altresì:

- a) le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160/2019;
- b) la gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della L. 27/12/2019, n. 160/2019.

5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE, in persona del Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore. Le informazioni relative al Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Barberino Tavarnelle (RPD-DPO) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implichino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati

raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.

2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Art. 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le aliquote, le detrazioni, le tariffe ed i diritti relativi ai tributi e alle altre entrate comunali individuate nell'art. 3 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Gli organi competenti a deliberare sono individuati ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ovvero delle norme speciali che disciplinano ciascuna entrata.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate - singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate - con riguardo alle attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di egualanza.

3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.

5. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato, di norma, con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di

riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai responsabili di servizio individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dei regolamenti, che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 07/08/1990, n. 241.

3. Il responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 27-30-31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto stabilito nell'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10 - Atti di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Art. 11- Atti di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale - ad eccezione degli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Art. 12 – Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473 e s.m.i., fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di n. 3 (tre) punti percentuali, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo del 3% stabilito dall'art. 37, comma 1-ter, del D.L. n. 124 del 26.10.2019 (conv. in legge, con modificazioni, con L. n. 157 del 19.12.2019). Si applicano, invece, gli interessi al tasso legale vigente sulle somme dovute a titolo di entrata patrimoniale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 - Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione ordinaria dei crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

TITOLO IV – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 14 – Modalità di pagamento ed importi minimi per la riscossione ordinaria

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuati mediante:

- a) "Delega unica F24" (c.d. modello F24);**
- b) Sepa Direct Debit (SDD);**
- c) Utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (PagoPA), anche attraverso l'impiego di terminali "POS pagoPA".**

2. Non sono dovute l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta comunale sulla pubblicità annuale, nonché il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di imposizione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno.

4. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15 – Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Il termine per la richiesta di rimborso di somme versate e non dovute a titolo di entrate patrimoniali è stabilito dalle norme del codice civile in materia di prescrizione.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

7. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso, sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 12, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 16 – Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sussiste compensazione quando il contribuente è, al contempo, titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Barberino Tavarnelle e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.

3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.

5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.

6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 17 – Procedure di riscossione coattiva ed importi minimi

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:

- a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R 602/73 e ss.mm.ii;
- b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D.639/1910.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. In caso di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, con la procedura di cui alla lettera a) del precedente comma 1, i ruoli debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

4. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 25,00 (venticinque/00) complessive. Il responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

Art. 18 – Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio,

valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Art. 19 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili derivanti da avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, nonché da avvisi di pagamento per importi dovuti a titolo di conguaglio in relazione a plurime annualità, i quali versino in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora la legge non fornisca disposizioni speciali in materia, possono essere autorizzate - a seguito di specifica domanda debitamente motivata - dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, con i seguenti criteri:

- a) **fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;**
- b) **da € 100,01 a € 500,00.=, 4 rate mensili;**
- c) **da € 500,01 a € 3.000,00.=, 12 rate mensili;**
- d) **da € 3.000,01 a € 6.000,00.= 24 rate mensili;**
- e) **da € 6.000,01 a € 20.000,00.= 36 rate mensili;**
- f) **da € 20.000,01 a € 40.000,00.= 50 rate mensili;**
- g) **oltre € 40.000,00.= 72 rate mensili.**

2. Il debito deve essere coperto da garanzia, ai sensi dell'Art. 8, comma 2, del D.lgs 218/97, qualora la rateazione riguardi un accertamento con adesione e, negli altri casi, quando trattasi di somma pari o superiore a € 40.000,00.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita da fideiussione, bancaria o assicurativa, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri.

La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

La garanzia può essere costituita da ipoteca volontaria iscritta sui beni di proprietà del debitore ovvero di un terzo datore di ipoteca, purché il bene immobile abbia un valore di mercato non inferiore ad 1,5 volte il debito rateizzato.

3. Il beneficio è concesso alle condizioni e nei limiti seguenti:

I) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
II) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, con facoltà, per il Comune o il Concessionario, di riscuotere l'intero importo ancora dovuto in unica soluzione;

III) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Le disposizioni di specie contenute nei commi precedenti prevalgono sulle norme contrastanti eventualmente contenute in altri atti e/o regolamenti dell'Ente.

Art. 20 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovraindebitamento

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.

2. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovraindebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

3. Non si procede, comunque, all'insinuazione al passivo, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 25,00 (venticinque/00) complessive.

4. Qualora la richiesta di ammissione al passivo del fallimento possa avvenire soltanto successivamente all'emissione del decreto di esecutività, non si procede ad effettuare l'insinuazione qualora la somma dovuta, come determinata al comma 1, sia inferiore a Euro 516,00.=, in quanto esperibile esclusivamente mediante procedimento contenzioso in sede giurisdizionale, con oneri aggiuntivi per l'assistenza legale obbligatoria.

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione - nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono alle procedure di scelta del contraente - dovranno trovare applicazione i tariffari minimi di legge.

Art. 22 – Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di

giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;**
- b) errore di calcolo;**
- c) errore sull'individuazione del tributo;**
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;**
- e) errore sul presupposto d'imposta;**
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;**
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.**

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Fuori dei casi di cui ai precedenti commi, il responsabile dell'entrata può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione

4. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal responsabile dell'entrata, ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 23 - Accertamento con adesione

1. Il responsabile del servizio, valutata ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, anche omissivo, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;**
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.**

2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando la residenza o il domicilio eletto.

Il responsabile del servizio formula al contribuente invito a comparire entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata comparizione del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione indicata al comma 2 e dei termini per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché l'accertamento del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario.

7. Il responsabile del servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

8. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un **terzo** del minimo.

9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, ovvero il versamento della prima rata, è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui al comma 5 con le modalità stabilite dalla legge istitutiva di ciascun tributo.

10. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute ovvero con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia di cui all'Art. 19, comma 2, n. IV, del presente regolamento.

11. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

12. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

13. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo che la definizione riguardi accertamenti parziali.

TITOLO VI - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 24 - Diritto di interpello

1. In applicazione degli artt. 1 e 11 della L. 27/07/2000 n° 212 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, a mezzo P.E.C. o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal contribuente.

Art. 25 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;

- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'Amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si base l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
- f) elenco della documentazione presentata;
- g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, tramite P.E.C. o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointestati.

Art. 26 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente.

2. Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 25 o desunto ai sensi dell'art. 23 è nullo. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 24, comma 2.

3. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto del periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 27 - Rimessione in termini

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

2. La facoltà di cui al comma 1. può essere esercitata, con propria deliberazione, in via d'urgenza, anche dalla Giunta comunale, fatta salva la necessità di successiva ratifica dell'atto da parte del Consiglio comunale.

3. Il Responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia delle entrate, tributarie e non tributarie.

Art. 29 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020.